



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 09/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1589

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14350 DEL 09/10/2025

Oggetto: Procedimento di accertamento della sussistenza del gravame di uso civico sui terreni in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) - Sez. A “Nicastro” foglio n. 68 particelle nn. 334, 337, 340, 343, 356, 349, 352, 355, 359, 363, 371, 375, 502, 506. Richiedente ECO SUD Srl - Ricusazione del visto sulla delibera di Giunta Comunale n. 216 del 30/07/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 168 del 23 aprile 2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Iritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021";
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità" con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot. n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 2225 del 19/02/2025 concernente: "Micro-organizzazione del Settore n.1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti delle mansioni delle attività ed obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti." con la quale viene assegnata, tra l'altro al funzionario Elia Gullo la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici. Confermata dal successivo D.D.S. n. 11365 dell'01/08/2025 concernente "Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - modifica ed integrazione del decreto del Dirigente di settore n. 2225 del 19/02/2025";
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025 concernente "Approvazione Piano Integrato di Attività' e Organizzazione 2025/2027";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;

- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 - "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici" - che prevedono che: *"Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario [...]"* e che: *"in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: [...]"*;
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *"Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata"*;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...) h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *"Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale"*, al comma 5 che *"l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo"* ed al comma 6 che *"con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici."*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente “*Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18*”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che “Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”;
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate *ex lege* sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

VISTA la PEC del 11/02/2025 acquisita al prot. regionale n. 91202 del 12/02/2025, con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ), per quanto di competenza, ha trasmesso la determina dirigenziale n. 47 del 10/02/2025 - R.G. n. 169 del 10/02/2025 – con la quale è stato conferito l'incarico di PID per l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico sui terreni individuati catastalmente al foglio di mappa n. 68, particelle nn. 334, 337, 340, 343, 356, 349, 352, 355, 359, 363, 371, 375, 502, 506, Sezione Nicastro in agro del Comune di Lamezia Terme. In seguito alla richiesta della ditta ECO SUD s.r.l. presentata al Comune con nota acquisita al protocollo n. 2059 del 10.01.2025;

VISTA la nota Prot. N. 25856 del 15/01/2024 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore n. 2 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile, recante all'oggetto “*D.Lgs. 152/2006 art. 208 - istanza di Autorizzazione Unica per un impianto di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Sede legale e Sede operativa Via Boezio Severino, n. 10 del Comune di Lamezia Terme (CZ). Ditta ECO SUD s. r. l. - Amministratore Unico: Muraca Massimo. Comunicazione improcedibilità istanza*”;

VISTA la PEC del 06/05/2025 acquisita al prot. regionale n. 305568 del 06/05/2025, con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ), per quanto di competenza, ha trasmesso la documentazione ed il link di pubblicazione on-line degli atti istruttori relativi alla richiesta di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico su quoziente di terreno sito in agro del Comune di Lamezia Terme, su richiesta della ditta ECO SUD s.r.l. [Protocollo N.ro 2025-PROT-36567];

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 216 del 30/07/2025, trasmessa con nota protocollo n. 0060072 del 31/07/2025, acquisita agli atti con prot. n. 576404 di pari data, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 18/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota protocollo n. 0060072 del 31/07/2025, acquisita agli atti con prot. n. 576404 di pari data, con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ), per quanto di competenza, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., l'atto finale del procedimento adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 30/07/2025, relativamente all'accertamento della sussistenza del gravame di uso civico sui terreni in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) - Sez. A “Nicastro” foglio n. 68 particelle nn. 334, 337, 340, 343, 356, 349, 352, 355, 359, 363, 371, 375, 502, 506, richiesto dalla ECO SUD Srl;

ESAMINATO il provvedimento dell'Amministrazione comunale n. 216 del 30/07/2025, si rileva che la Delibera recepisce una “Perizia di Stima per la Liquidazione degli Usi Civici” mentre l'incarico conferito al P.I.D., formalizzato con Determinazione Dirigenziale n. 47/2025 – RG n. 169 del

10/02/2025, era volto all'accertamento della sussistenza degli usi civici sulle particelle interessate (Verifica Demaniale, ai sensi dell'Art. 18 della L.R. n. 18/2007).

La perizia prodotta, avente ad oggetto la stima per la liquidazione degli usi civici, costituisce atto eccedente rispetto al mandato conferito e non conforme all'oggetto dell'incarico ed all'articolo 13, comma 7, del regolamento regionale n. 15/2024 che prevede che *“tutti i procedimenti di sdemanializzazione, cambio di destinazione d'uso, permuta, sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di uso civico, ecc., previsti dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, possono essere avviati dal Comune interessato solo dopo che per i medesimi terreni civici sia stato emesso il relativo provvedimento formale di accertamento ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 ovvero preesista il provvedimento di accertamento da parte dell'Organo Regionale competente in materia o da parte del Commissario Regionale degli Usi Civici pro tempore.*

La perizia prodotta non rispetta i requisiti minimi di contenuto previsti dall'Art. 6 del R.R. n. 15/2024 per le seguenti motivazioni:

- La perizia non rispetta la gerarchia probatoria imposta dalla normativa in materia di accertamento demaniale e gravami civici. Ai sensi delle disposizioni di riferimento, l'istruttore demaniale (PID) è tenuto a privilegiare documenti originali e fonti primarie, ricorrendo a fonti sussidiarie (catasti storici e recenti, testimonianze locali) solo in assenza di prove dirette e con adeguata giustificazione. La relazione tecnica non esplicita le fonti documentali utilizzate per ciascuna particella catastale, né chiarisce se siano stati esaminati atti di concessione feudale, atti di quotizzazione o conciliazione, fondamentali per la ricostruzione dell'origine del gravame.
- L'accertamento territoriale risulta incompleto per carenza di rappresentazioni grafiche comparabili e sovrapponibili. La perizia omette la produzione di elaborati geo-referenziati che integrino i dati storici (ante e post R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) con il vigente Catasto Terreni e le planimetrie aerofotogrammetriche ufficiali. Inoltre, manca la sovrapposizione del presunto demanio con mappe storiche e l'analisi dei confini, strumenti indispensabili per la verifica della demanialità.
- La ricostruzione storica appare generica e non contestualizzata. In particolare, non sono indicati i provvedimenti giurisdizionali, amministrativi e gli atti negoziali esaminati per ciascuna particella. Non è delineato il processo di formazione del canone (livello o enfiteusi), né il contesto storico delle legittimazioni e quotizzazioni avvenute nel XIX e XX secolo, come richiesto dall'Art. 6, comma 1, lett. c) del R.R. n. 15/2024.
- La perizia recepita dalla Delibera non ottempera ai requisiti minimi di contenuto previsti dall'Art. 6, comma 1, lettera h, del R.R. n. 15/2024, omettendo la definizione chiara e distinta della qualità giuridica del suolo, necessaria per distinguere tra proprietà allodiale, demanio civico e terre private gravate da usi civici. In particolare:
 - La perizia si limita ad affermare che i fondi sono "gravati da uso civico", senza fornire una qualificazione giuridica precisa.
 - È omesso il riferimento esplicito alla qualificazione dell'uso civico (origine, natura e tipologia) come previsto dall'Art. 3 della Legge n. 168/2017, elemento essenziale per l'inquadramento del bene nel regime di inalienabilità, indivisibilità e destinazione agro-silvo-pastorale proprio dei domini collettivi.
- La perizia non ricostruisce lo stato occupatorio. Ai sensi del R.D. n. 332/1928, il perito istruttore demaniale (PID) è tenuto a rilevare la consistenza del fondo, identificare i possessori attuali e procedere, mediante confronto con gli atti di legittimazione, quotizzazione e censuazione pregressi, alla distinzione tra possessi legittimi e occupazioni arbitrarie. La mancata effettuazione di tale verifica da parte del PID comporta l'assenza di una qualificazione giuridica attendibile della situazione materiale del terreno, compromettendo la completezza dell'accertamento e la sua validità ai fini istruttori.
- La perizia non attesta esplicitamente la permanenza del vincolo paesaggistico ex lege (D.Lgs. n. 42/2004) sul fondo, che ai sensi della normativa statale (Art. 3, c. 6, L. n. 168/2017) deve essere mantenuto anche in caso di liquidazione degli usi civici;

CONSIDERATO CHE l'articolo 13 comma 1 del regolamento regionale n. 15/2024, recante disposizioni in materia di "*Gestione dei beni di uso civico*", stabilisce che "*I Comuni sono tenuti a gestire i beni di uso civico a favore delle collettività, tenendo conto del vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni e garantendo il pieno esercizio dei diritti di uso civico da parte dei cittadini e la massima tutela e valorizzazione ambientale del territorio*";

RICHIAMATA la competenza del Comune di Lamezia Terme (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007, di ricusare il visto sulla deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 30/07/2025 e conseguentemente di restituire gli atti al Comune di Lamezia Terme (CZ) per le ulteriori determinazioni;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'affrancazione;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

DI RICUSARE il visto sulla delibera di Giunta comunale n. 216 del 30/07/2025 adottata dal Comune di Lamezia Terme (CZ) ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007 per i motivi di legittimità richiamati in premessa e che si intendono integralmente riportati e, per l'effetto, di restituire gli atti al Comune interessato per le successive determinazioni;

DI RICHIAMARE la competenza del Comune di Lamezia Terme (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Regolamento UE n.2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, al richiedente l'accertamento e all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Elia Gullo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Francesca Palumbo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)